



Disposizioni urgenti in materia di termini normativi D.L. 200/2025 / A.C. 2753

Dossier n° 156 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo e su specificità, omogeneità e limiti di contenuto del decreto-legge
19 gennaio 2026

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	2753
D.L.	200/2025
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi
Iter al Senato:	No
Commissione competente :	I Affari costituzionali
Stato dell'iter:	In corso di esame in Commissione

Contenuto

L'**articolo 1, comma 1**, proroga al 31 dicembre 2026 il termine per l'**attività istruttoria connessa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP)** e dei relativi costi e fabbisogni *standard* svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il **comma 2 dell'articolo 1** proroga il termine di scadenza dell'incarico del subcommissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale situate nell'isola della Maddalena.

Il **comma 3 dell'articolo 1 in esame** dispone ulteriori proroghe alla normativa vigente riguardante il nuovo **complesso ospedaliero della città di Siracusa**. In particolare:

a) viene differito ulteriormente (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026, il termine per la realizzazione di tale **struttura ospedaliera**;

b) viene contestualmente estesa (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico del **Commissario straordinario** nominato allo scopo della realizzazione del complesso ospedaliero.

Il **comma 4** quantifica in 100.000 euro per l'anno 2026 gli oneri di cui al comma precedente, stabilendo la relativa copertura a valere sul Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione.

L'**articolo 1, comma 5**, reca la proroga di termini relativi alla gestione commissariale dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, dispone in merito al personale della struttura di supporto e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

L'**articolo 1, comma 6**, modifica i termini di due normative transitorie, relative alla **prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria inerenti ai dipendenti pubblici** (lettera a) e ai soggetti titolari con pubbliche amministrazioni di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa - o di rapporti assimilati a quest'ultima categoria - (lettera b). Il successivo **comma 7** prevede, in coordinamento con le novelle di cui al citato comma 6, un differimento dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 del termine finale di applicazione della norma transitoria che, per i casi di mancato versamento delle suddette contribuzioni da parte delle pubbliche amministrazioni, **esclude l'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora**.

L'**articolo 1, comma 8**, proroga all'anno **2026** gli **obblighi di trasmissione** all'ENEA e al Portale nazionale delle classificazioni sismiche delle **spese** in previsione per gli **interventi edilizi agevolabili** con il **Superbonus**.

Il **comma 9 dell'articolo 1** proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la misura del contributo di autonoma sistemazione prevista dall'art. 9-sexies del D.L. 76/2024 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, continui ad essere sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024, ed aggiorna gli oneri finanziari per l'anno 2026.

L'**articolo 1, comma 10** proroga **fino al 31 dicembre 2026** l'applicazione del regime abbreviato per la risoluzione delle controversie circa l'ammissione ai campionati professionistici.

Il **comma 11 dell'articolo 1** chiarisce che la misura ridotta del contributo annuale per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale (SSN) da parte dei ministri di culto stranieri (cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea o apolidi) titolari di permesso di soggiorno per motivi religiosi si applica in via permanente. Si ricorda che la norma già vigente (oggetto della presente novella), benché formulata in termini di misura permanente, faceva riferimento alla circostanza dell'eccezionale afflusso di pellegrini e turisti previsto per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica del 2025; tale riferimento viene soppresso dalla novella.

I **commi 12-14 dell'articolo 1** modificano la disciplina del **Commissario straordinario per il risanamento della baraccopoli della città di Messina** e del relativo sub-commissario.

In particolare tali commi:

- prorogano dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 la durata dell'incarico del Commissario e del sub-commissario citati (commi 12 e 13, lett. a));
- disciplinano la copertura degli oneri derivanti dalla proroga (comma 14);
- impongono al Commissario in questione di provvedere, entro il 31 marzo 2026, alla trasmissione di una relazione sullo stato di attuazione degli interventi con relativo cronoprogramma procedurale e finanziario, pena la revoca automatica delle risorse di provenienza statale (comma 13, lett. b)).

L'**articolo 1, comma 15** dispone la proroga degli incarichi individuali e dei contratti di lavoro a tempo determinato conferiti o autorizzati a seguito degli eventi meteorologici che hanno colpito la Regione Marche negli anni 2022 e 2024 e provvede alla copertura finanziaria dei relativi oneri.

Il **comma 16 dell'articolo 1** stabilisce che, in conseguenza della cessazione, alla data del 31 dicembre 2025, dello stato di emergenza determinatosi nel settore del traffico e della mobilità nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino – Trieste e nel raccordo autostradale Villesse – Gorizia, si provvede mediante una o più ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottare, entro il 31 gennaio 2026, ai sensi dell'art. 26 del codice della protezione civile, al fine di consentire l'approvazione dei progetti esecutivi e il completamento delle attività e delle funzioni ancora in corso di definizione già avviate dal Commissario delegato.

I **commi 17-19 dell'articolo 1** prorogano il termine di durata della struttura di supporto per la realizzazione del piano di vulnerabilità delle zone interessate dal bradisismo, prevedendo le necessarie coperture finanziarie.

L'**articolo 2, comma 1**, proroga al **31 marzo 2026** la possibilità di modificare il **regolamento di organizzazione del Ministero dell'interno con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**.

L'**articolo 2, comma 2** proroga fino al 31 dicembre 2026 il divieto per il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, d'essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni.

L'**articolo 2, comma 3**, consente, sino al 31 dicembre 2026, di prorogare i rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale dipendente della Croce Rossa Italiana impiegato nel punto di crisi di Lampedusa.

L'**articolo 2, comma 4**, proroga dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026** la facoltà di **derogare alle disposizioni di legge** - ad eccezione di quelle penali, antimafia e dell'Unione europea - per la realizzazione di nuovi **punti di crisi (c.d. hotspot)** e **centri governativi di prima accoglienza dei migranti**.

L'**articolo 2, comma 5** proroga fino al 31 dicembre 2026 la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco, riservata al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, approvata con decreto ministeriale n. 310 dell'11 giugno 2019.

L'**articolo 2, comma 6**, proroga, **limitatamente alle forze di polizia** (comprehensive, oltre che della **Polizia di Stato**, anche dell'**Arma dei carabinieri**, del **Corpo della guardia di finanza**, del **Corpo degli agenti di custodia** e del **Corpo forestale dello Stato**) **il termine per l'esercizio delle facoltà assunzionali** previsto dalla normativa vigente.

L'**articolo 3, comma 1** fa valere altresì per gli anni dal 2024 al 2026 la previsione vigente relativa agli anni 2022 e 2023, secondo cui – in via transitoria – la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali della Polizia di Stato è effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate.

L'**articolo 4, commi 1-5, posticipa** al 1° gennaio 2027 l'**entrata in vigore** dei seguenti testi unici in **materia tributaria**:

- testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali;
- testo unico dei tributi erariali minori;
- testo unico della giustizia tributaria;
- testo unico in materia di versamenti e di riscossione;
- testo unico delle disposizioni legislative in materia di registro e di altri tributi indiretti.

L'**articolo 4, comma 6, proroga al 31 dicembre 2026** la disciplina transitoria che prevede la **disapplicazione della riduzione dei canoni di locazione** per i contratti di locazione passiva stipulati dalle amministrazioni pubbliche centrali, dalle Autorità indipendenti e dagli enti nazionali di previdenza e assistenza.

L'**articolo 4, comma 7**, stabilisce che le disposizioni di **contenimento della spesa** non si applichino alla società per azioni - operante nel mercato dei crediti deteriorati – **AMCO S.p.A. (Asset Management Company)** fino al **30 settembre 2026**, oltre che per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, come già prevedeva la norma finora vigente.

L'**articolo 4, comma 8, proroga al 31 dicembre 2026** il termine di presentazione della richiesta motivata per il trasferimento agli enti territoriali, a titolo gratuito, della proprietà di determinati beni immobili in gestione all'Agenzia del demanio.

L'**articolo 4, comma 9**, è volta a consentire, in relazione alla formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello del Corpo della guardia di finanza, la **proroga al 2027** della possibilità di rideterminare, con provvedimento del Comandante generale del citato Corpo, «le **promozioni complessive al grado di colonnello del ruolo normale** – comparto ordinario, di cui alla colonna 7 della tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69».

L'**articolo 4, comma 10, proroga di un anno** – differendola al **31 dicembre 2026** – l'efficacia delle disposizioni che disciplinano **importi e quantitativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione dei servizi di connettività** del **Sistema pubblico di connettività (SPC)**, realizzati da **Consip S.p.A.** e dai **soggetti aggregatori**.

L'**articolo 4, comma 11, estende l'applicabilità delle norme sullo svolgimento delle assemblee ordinarie di società ed enti**, disposte dall'articolo 106 del decreto legge n. 18 del 2020, **alle assemblee sociali tenute entro il 30 settembre 2026**.

L'**articolo 4, comma 12**, è volto a consentire ai soggetti che alla data del 1° gennaio 2020 erano già iscritti nell'albo dei privati abilitati all'accertamento e alla riscossione delle entrate locali, di **adeguare il proprio capitale sociale** entro il **30 aprile 2026** anziché entro il 31 dicembre 2025 previsto dalla normativa previgente.

L'**articolo 5, comma 1**, modifica l'articolo 27 del [D.Lgs. n. 29 del 2024](#) recante politiche in favore delle **persone anziane**. In primo luogo, viene ampliato **da diciotto mesi a trenta mesi** il termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute che definisce i **criteri per l'individuazione delle priorità di accesso ai PUA** (Punti unici di accesso), la composizione e le modalità di **funzionamento delle UVM** (Unità di valutazione multidimensionale), lo strumento della **valutazione multidimensionale unificata** per l'accertamento della non autosufficienza e per la **definizione del PAI** (progetto individualizzato di assistenza integrata) e le eventuali **modalità di armonizzazione con la disciplina sulla valutazione delle persone con disabilità (lett. a)**). Inoltre, proroga di un anno, **dal 30 novembre 2025 al 30 novembre 2026**, il termine per l'adozione del decreto del Ministro della salute recante la **definizione delle modalità e dei territori coinvolti nella fase di sperimentazione** della durata di dodici mesi relativa all'introduzione della valutazione multidimensionale unificata e, conseguentemente, posticipa la data di inizio di tale sperimentazione, **dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 (lett. b)**). Infine, rinvia la data di inizio dell'**applicazione delle disposizioni** del suddetto **decreto relativo ai PUA, alle UVM e alla valutazione multidimensionale unificata**, dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 nei territori coinvolti nella sperimentazione, e dal 1° gennaio 2027 al 1° gennaio 2028 sul restante territorio nazionale (**lett. c**).

L'**articolo 5, comma 2**, modifica l'articolo 33, comma 2-*bis*, del [D.Lgs. n. 136 del 2022](#), prorogando di un anno, **dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026**, l'autorizzazione, per i **veterinari incaricati**, a svolgere le attività volte all'attuazione delle disposizioni relative agli **obblighi di sorveglianza degli operatori e alle visite di sanità animale**.

Il **comma 3, lettera a) dell'articolo 5**, modificando il comma 5-*bis* dell'articolo 4 del [D.L. 30 dicembre 2023, n. 215](#), **sospende fino al 31 dicembre 2026** (invece che fino al 31 dicembre 2025, come previsto in precedenza) l'efficacia delle disposizioni del *Regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta sangue e emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati*, di cui al [D.M. 30 agosto 2023 n. 156](#), al fine di armonizzare le vigenti disposizioni a quelle del comma 5-*ter* dell'articolo 4 del già citato [D.L. n.215/2023](#).

La **lettera b) dell'articolo 5, comma 3**, proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine temporale finale di riferimento per l'applicazione di una norma transitoria sulla **limitazione della responsabilità penale alla sola ipotesi di colpa grave per i casi di omicidio colposo e di lesioni personali colpose commessi nell'esercizio di una professione sanitaria** in situazioni di grave carenza di personale sanitario. In base all'estensione temporale in oggetto, la norma si applica – alla condizione suddetta – per gli eventi verificatisi entro il termine così prorogato.

Il **comma 4 dell'articolo 5** proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine temporale per l'applicazione di una norma transitoria sui requisiti per l'accesso ai concorsi pubblici per la dirigenza chimica.

Il **comma 5 dell'articolo 5** proroga (dal 31 dicembre 2025) al 31 dicembre 2026 la disposizione contenuta nell'**articolo 8-*bis***, del [Decreto-legge n. 75 del 2023](#), concernente l'innalzamento a sessantotto anni del limite anagrafico (prima pari a 65 anni) per **l'accesso all'elenco nazionale e agli elenchi regionali dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere ed altri enti del Servizio sanitario nazionale**. Viene poi stabilito che fino al termine di validità degli elenchi pubblicati ai sensi della presente disposizione, non si applicano i limiti anagrafici (pari a 65 anni di età) previsti, per il direttore sanitario ed amministrativo dall'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il **comma 6 dell'articolo 5** detta alcune modifiche all'articolo 12 del [D.L. n.34/2023](#), in particolare;
- **la lettera a)**, con una modifica all'articolo 12, comma 1, del [D.L. n.34/2023](#) – incide sulla disciplina che, a determinate condizioni, dà diritto al personale medico, fino **al 31 dicembre 2026** – in precedenza 31 dicembre 2025 -, in base all'esperienza professionale acquisita, di **partecipare ai concorsi per l'accesso alla dirigenza medica** del SSN nella disciplina di **Medicina d'emergenza-urgenza, anche senza alcun diploma di specializzazione**.

Esso in particolare è volto a **estendere al 31 dicembre 2025** (in luogo del 31 dicembre 2024) il termine finale del **periodo di maturazione, da parte del personale medico**, di almeno **tre anni di servizio**, anche non continuativo, con contratti a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa o altre forme di lavoro flessibile, quale requisito di partecipazione ai concorsi sopracitati, **partecipazione** che viene consentita **fino al 31 dicembre 2026** – in luogo del 31 dicembre 2025 -;

- **la lettera b)** con una modifica all'articolo 12, comma 5 del citato D.L. n. 34/2023, estende fino al **31 dicembre 2026** la possibilità – in precedenza prevista fino al 31 dicembre 2025- della trasformazione del rapporto di lavoro da impegno orario pieno a impegno orario ridotto o parziale, **in deroga ai contingenti previsti** dalle disposizioni vigenti, per il personale, dipendente e convenzionato, operante nei servizi di emergenza-urgenza degli enti del SSN in possesso dei **requisiti per il pensionamento anticipato** previsti dall'ordinamento vigente, comunque entro i limiti d'età già previsti e previa apposita autorizzazione degli enti del SSN interessati.

Il **comma 7 dell'articolo 5** proroga dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026 il termine finale di applicazione della normativa transitoria che consente lo svolgimento, da parte del personale (non dirigenziale) rientrante nelle professioni infermieristiche od ostetrica ovvero nelle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ed appartenente al comparto contrattuale pubblico della Sanità, di altre prestazioni al di fuori dell'orario di servizio.

Il **comma 8 dell'articolo 5** consente che anche nell'anno 2026 gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale conferiscano incarichi di lavoro autonomo (ivi compresi incarichi di collaborazione coordinata e continuativa) a medici in formazione specialistica (iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione) nonché, mediante avviso pubblico e selezione per titoli e/o colloquio orale, incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Tali facoltà sono esercitabili anche mediante proroga (fino ad un termine non successivo al 31 dicembre 2026) dei rapporti omologhi già in corso, stipulati in base alle precedenti norme transitorie; le facoltà medesime

sono subordinate al rispetto dei limiti generali di spesa per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale e alla condizione della previa verifica delle impossibilità di utilizzare personale già in servizio e di ricorrere agli idonei di graduatorie concorsuali in corso di validità. La novella di cui al presente **comma 8**, inoltre, pone, con riguardo al conferimento di una delle due tipologie di incarichi in esame ai medici in formazione specialistica, il principio della compatibilità con le esigenze della formazione.

L'**articolo 5, comma 9**, proroga al 31 dicembre 2026 la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) di **conferire incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia**, abilitati e iscritti agli ordini professionali, anche se **privi della specializzazione**, nel rispetto della disciplina vigente in materia di spesa di personale per gli enti del Servizio sanitario.

Il **comma 10 dell'articolo 5** abroga due divieti in materia di procedure sugli animali a fini scientifici, divieti che non hanno mai trovato applicazione in virtù di termini dilatori, via via prorogati, della relativa decorrenza. I divieti ora abrogati concernevano lo svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) nonché per le ricerche sulle sostanze d'abuso. In base alla formulazione della novella, resta fermo – non essendo posta, in merito, un'ulteriore norma di differimento – che dal 1° gennaio 2026 si applica la condizione secondo la quale un animale già utilizzato in una o più delle procedure in oggetto può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come "lievi" o di "non risveglio"¹; di conseguenza, non trova più applicazione la possibilità di riutilizzo in procedure classificate come "moderate".

L'**articolo 6, comma 1**, proroga per il triennio 2026-2028 la disposizione che consente al Ministero dell'istruzione e del merito di avvalersi, sulla base di una convenzione triennale, del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche (CIMEA) per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione in esame, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte sul Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche.

L'**articolo 6, ai commi 2 e 3, proroga** di un anno, al 31 dicembre 2026, il termine di conclusione dei **contratti a tempo determinato dei dirigenti tecnici** del Ministero dell'istruzione e del merito, stipulati nelle more dell'espletamento del concorso finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di personale inquadrabile nel medesimo profilo.

L'**articolo 6, comma 4, proroga**, per l'anno scolastico 2026/27, la possibilità per l'Amministrazione periferica del Ministero dell'istruzione e del merito di **avvalersi, in posizione di comando, di un contingente** di 242 unità di collaboratori scolastici e di 721 assistenti amministrativi e tecnici.

L'**articolo 6, comma 5**, dispone che le **assunzioni dei docenti di religione cattolica già autorizzate** possano essere effettuate anche nell'anno scolastico 2026/2027.

L'**articolo 6, comma 6** estende anche all'anno **2026** la non obbligatorietà del **cofinanziamento regionale** dei piani triennali delle Fondazioni ITS *Academy*.

L'**articolo 7, comma 1**, proroga l'esercizio delle funzioni del **Consiglio nazionale universitario (CUN)** nella sua attuale composizione, e il mandato degli attuali componenti, **dal 31 dicembre 2025 al 30 giugno 2026**, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

L'**articolo 7, comma 2**, proroga di due mesi, dal 10 marzo al **10 giugno 2026**, la **conclusione dei lavori** riguardanti il **sesto quadrimestre** nell'ambito della tornata di [abilitazione scientifica nazionale](#) (ASN) 2023-2025 del personale docente delle università in attuazione del PNRR.

L'**articolo 8, comma 1** posticipa di un anno, dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026**, il termine entro il quale le **Direzioni regionali Musei** possono esaurire le disponibilità iscritte nelle contabilità ordinarie loro intestate.

L'**articolo 8, comma 2**, proroga la gestione operativa della contabilità ordinaria intestata al Segretariato regionale del Ministero della cultura per il Lazio dal 31 dicembre 2025 al 31 dicembre 2026, al fine di consentire l'esaurimento delle relative disponibilità residue.

L'**articolo 8, comma 3**, proroga fino al **31 dicembre 2026** il termine entro il quale le amministrazioni pubbliche che gestiscono o possiedono **istituti e luoghi della cultura**, devono completare gli adempimenti previsti dalla **normativa in materia di sicurezza e prevenzione incendi**.

L'**articolo 8**, ai **commi 4 e 5**, modifica la durata temporale degli **incarichi conferiti agli esperti** della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), istituita presso il Ministero della cultura, stabilendo che i medesimi incarichi possono essere **rinnovati fino al 31 dicembre 2026**.

L'**articolo 9, comma 1**, proroga **al 2026 la sospensione dell'aumento biennale** dell'importo delle sanzioni amministrative **per le violazioni al Codice della strada**.

Di conseguenza, **fissa al 1° dicembre 2026** il termine entro cui deve essere adottato il **decreto** ministeriale relativo agli importi sanzionatori, che saranno applicati dal 1° gennaio 2027 e aggiornati in base all'**andamento inflattivo** del biennio 2025-2026.

Il **comma 2 dell'articolo 9** proroga i termini previsti per l'accesso ai finanziamenti necessari per la messa in sicurezza dei ponti del bacino del Po.

L'**articolo 9, comma 3**, proroga **al 31 marzo 2026** la modifica del **regolamento di organizzazione** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, volta a recepire gli incrementi della dotazione organica stabiliti dalla normativa vigente.

L'**articolo 10**, in relazione ai servizi in rete del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale rivolti ai cittadini all'estero, proroga, dal 31 dicembre 2025 **al 31 dicembre 2026**, il termine **per il rilascio o rinnovo di credenziali** per l'identificazione e l'accesso da parte dei connazionali ai propri servizi in rete **diverse da SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi**. È altresì disposta la proroga, dal 31 marzo 2026 **al 31 marzo 2027**, del termine ultimo per l'utilizzo di quelle **già rilasciate e non ancora scadute**.

L'**articolo 11, comma 1, alla lettera a)**, proroga **al 31 dicembre 2026 il termine del regime transitorio del collocamento in ausiliaria**, di cui all'articolo 2229, comma 1 del **Codice dell'ordinamento militare** (decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito "COM").

Il **medesimo comma, alla lettera b)**, apporta invece modifiche all'articolo 2230 del COM, relativo alla **definizione delle unità di personale da collocare in ausiliaria** ai sensi dell'articolo 2229.

Il **comma 2** reca la copertura finanziaria.

Il **comma 1 dell'articolo 12** differisce fino al 31 dicembre 2026 l'applicazione della disciplina in materia di **mobilità volontaria per il personale del Ministero della giustizia**.

Il **comma 2 dell'articolo 12** proroga **al 31 dicembre 2026 il divieto di comando, distacco o assegnazione** ad altre amministrazioni **del personale non dirigenziale** dell'amministrazione della giustizia.

L'**articolo 12, comma 3**, proroga fino al **31 gennaio 2027** la validità della **graduatoria** del concorso per l'assunzione di **funzionari giuridico-pedagogici** bandito dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria con decreto direttoriale del 18 ottobre 2022.

L'**articolo 12, comma 4** proroga **al 31 dicembre 2026** il termine a partire dal quale dovranno essere utilizzate le cd. **infrastrutture digitali interdirettoriali** per compiere le operazioni di **intercettazione** nei procedimenti penali.

L'**articolo 12, comma 5** consente al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, incardinato presso il Ministero della giustizia, di esercitare le facoltà assunzionali relative alle procedure di reclutamento ordinarie e straordinarie sino al **31 dicembre 2026**, in deroga alla normativa vigente.

Il **comma 1 dell'articolo 13** proroga i termini relativi alla stabilizzazione del personale per l'attività dei commissari in materia di dissesto idrogeologico.

L'**articolo 13, comma 2**, differisce al **1° gennaio 2026** il termine di decorrenza dell'obbligo di integrazione di **energia termica da fonti energetiche rinnovabili** (FER) per le forniture di energia superiori a 500 TEP annui.

I **commi 3-5 dell'articolo 13** modificano la disciplina del Commissario straordinario per gli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto, prevedendo:

- la proroga di un anno (dal 31 dicembre 2025 fino al 31 dicembre 2026) della durata dell'incarico commissariale e della possibilità per il Commissario di nominare non più di due subcommissari ai quali delegare attività e funzioni proprie (co. 3, lett. a) e b);

- le conseguenti disposizioni per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle proroghe citate (co. 3, lett. c), d), e), e co. 5).

- l'obbligo, per il Commissario, di provvedere, entro il 31 marzo 2026, a trasmettere il cronoprogramma procedurale e finanziario aggiornato degli interventi e un'informativa sullo stato di attuazione dei medesimi (co. 4).

L'articolo 14 proroga di un altro anno il termine di operatività della **disciplina del Fondo di garanzia PMI, parzialmente derogatoria** di quella ordinaria, portandolo dal 31 dicembre 2025 al **31 dicembre 2026**.

L'articolo 15, comma 1 dispone che l'autorizzazione all'**emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti** con tecniche di *editing* genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi ai fini dell'attività di ricerca scientifica **non sia soggetta agli obblighi di pubblicazione** con riguardo alla **localizzazione geografica dei siti sperimentali** per evitare rischi derivanti da atti vandalici.

Il **comma 2 dell'articolo 15** mira a prorogare il termine per l'adempimento dell'obbligo assicurativo per le imprese della pesca e dell'acquacoltura.

L'articolo 15, comma 3, modifica l'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, prorogando al **31 dicembre 2027** il termine per la **notifica degli atti emanati per il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis automatici e semiautomatici** per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi.

L'articolo 16, al comma 1, proroga al 31 dicembre 2026 della durata della misura di semplificazione per la realizzazione di alcuni impianti **fotovoltaici** fino a 1 MW ubicati in aree nella disponibilità di **strutture turistiche o termali**.

L'articolo 16, comma 2, differisce al **31 marzo 2026** il termine dal quale decorre l'obbligo di assicurazione per le calamità naturali ed eventi catastrofali riferito alle **piccole e microimprese** che esercitano **somministrazione di alimenti e bevande** oppure operano come **imprese turistico-ricettive**.

L'articolo 16, comma 3, differisce di un anno (dal 15 dicembre 2025 al **15 dicembre 2026**) taluni termini per la presentazione, da parte degli intestatari catastali, di **atti di aggiornamento** di mappe catastali e del Catasto fabbricati, relativi a **strutture ricettive all'aperto**.

L'articolo 17 dispone che il decreto-legge in esame entri in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il provvedimento, composto da 17 articoli, per un totale di 86 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, alla finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi; in proposito si ricorda che la Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 ha riconosciuto, per i decreti-legge in materia di proroga di termini, una ratio unitaria particolare e trasversale ai diversi ambiti materiali, vale a dire quella di "intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento" e di "incidere in situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale"; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del provvedimento aggiunge la finalità, peraltro di ampia portata, di "adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni"; in proposito, si ricorda che in precedenti analoghe occasioni il Comitato per la legislazione ha raccomandato di "avviare una riflessione sull'opportunità della confluenza nel medesimo provvedimento di urgenza, di disposizioni attinenti alla proroga di termini legislativi e di disposizioni rispondenti ad ulteriori finalità" (si veda da ultimo il parere reso nella seduta del 21 novembre 2023, sul decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali); ciò premesso, si valuti comunque l'opportunità di approfondire la riconducibilità alle finalità descritte l'articolo 15, comma 1, che sottrae all'obbligo di pubblicazione la localizzazione geografica dei siti sperimentali collegati all'emissione nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di *editing* genomico.

Con riferimento al rispetto del requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 86 commi, 4 richiedono l'adozione di provvedimenti di diversa natura.

Coordinamento con la legislazione vigente e semplificazione

Sette disposizioni di proroga del provvedimento si riferiscono a norme il cui termine originario risulta scaduto da più di cinque anni; si richiamano, in particolare, l'articolo 1, comma 16 (in tema di durata dello stato di emergenza dichiarato per l'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella tratta Quarto d'Altino - Trieste e per il raccordo autostradale Villesse – Gorizia), l'articolo 4, commi 11 (in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti) e 12 (in tema di adeguamento del capitale sociale per l'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate degli enti locali), l'articolo 6, comma 2 (riguardante il reclutamento dei dirigenti tecnici), l'articolo 9, comma 1, lett. a) (in materia di collocamento nell'ausiliaria del personale militare), l'articolo 12, comma 2 (in materia di comando, distacco o assegnazione ad altre amministrazioni del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia), e l'articolo 13, comma 3 (relativo all'incarico del Commissario straordinario per il sito di interesse nazionale di Taranto e della relativa struttura di supporto). *Si valuti l'opportunità di approfondire nel corso dell'istruttoria legislativa sul provvedimento le ragioni specifiche alla base delle sette disposizioni di proroga, il cui termine originario è decorso da più di cinque anni.*

L'articolo 3, al comma 1, reca una modifica testuale al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, atto di natura regolamentare con cui sono stati recepiti l'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e lo schema di concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento militare relativi ad alcune annualità, in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di "resistenza" ad interventi modificativi successivi; la disposizione andrebbe quindi riformulata nel senso di autorizzare la modifica della norma regolamentare sulla quale si interviene. *Si valuti l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di autorizzare il Governo a modificare la norma regolamentare sulla quale si interviene, evitando la modifica diretta e frammentaria.*

L'articolo 12, comma 3, disponendo la proroga della validità della graduatoria di un concorso pubblico per l'assunzione di funzionari giuridico-pedagogici del Ministero della giustizia, reca un contenuto di carattere sostanzialmente provvedimentale; in proposito, si ricorda che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 116 del 2020, ha rilevato che la scelta di conferire veste legislativa ad un atto di natura amministrativa non risulta di per sé incostituzionale ma deve soggiacere a un rigoroso scrutinio di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza; la Corte ha anche osservato che "se la materia, per la stessa conformazione che il legislatore le ha dato, si presenta con caratteristiche tali da enfatizzare il rispetto di regole che trovano la loro naturale applicazione nel procedimento amministrativo, ciò deve essere tenuto in conto nel vagliare sotto il profilo della ragionevolezza la successiva scelta legislativa, pur tipicamente discrezionale, di un intervento normativo diretto". *Si valuti un approfondimento al riguardo.*

L'articolo 15 prevede, al comma 1, che, al fine di tutelare l'integrità delle prove sperimentali dai rischi connessi ad atti vandalici, l'autorizzazione all'emissione deliberata nell'ambiente di organismi ottenuti mediante tecniche di editing genomico – in particolare mutagenesi sito-diretta o cisgenesi – per finalità di ricerca scientifica, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, del d.l. n. 39/2023, non sia soggetta, ove previsto, all'obbligo di pubblicazione della localizzazione geografica dei siti sperimentali autorizzati; al riguardo, si ricorda che già il comma 799 dell'articolo 1 della legge di bilancio per l'anno 2026 (l. n. 199/2025) è intervenuto sul citato articolo 9-bis del d.l. n. 39/2023, introducendo una parziale riduzione dei medesimi obblighi di trasparenza; in particolare, tale modifica ha chiarito che l'ubicazione e la dimensione del sito di emissione costituiscono informazioni riservate, detenute dall'Autorità nazionale competente e dagli altri soggetti coinvolti nella procedura di autorizzazione; considerato dunque che la disposizione in esame presenta un ambito di applicazione in parte sovrapponibile a quello dell'articolo 9-bis, comma 1, del d.l. n. 39/2023, come modificato dalla legge di bilancio per il 2026, *si valuti l'opportunità di assicurare un più efficace coordinamento normativo.*

Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

L'articolo 1, comma 15, prevede, al secondo periodo, che alle proroghe dei contratti indicati al periodo precedente non sono applicabili "le sanzioni previste dalla normativa vigente", espressione di ampia formulazione che potrebbe essere meglio approfondita individuando le specifiche norme cui la disposizione fa implicito riferimento, in linea con la lettera c) del paragrafo 2 della Circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del 20 aprile 2001; *si valuti un approfondimento al riguardo.*

